



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 03/12/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 06.07.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 30.09.2019, il ricorrente chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.283,40, di cui € 288,00 a titolo di commissioni della mandataria, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, ed € 950,40 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito, oltre agli interessi legali dall'estinzione anticipata e alle spese sostenute per la difesa tecnica.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto, relative alla gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis* e la natura *up front* sia delle commissioni di cui alla lettera a), relative al perfezionamento del credito, sia delle provvigioni all'intermediario del credito, di cui alla lett. c), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto. Al riguardo, richiama anche la "*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione*" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB. Quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, rileva le ambiguità dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'art 16, comma 1, della Direttiva 2008/48/CE e contesta il riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma.



Nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicabilità della sentenza, ritiene che sarebbe comunque iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni. Aggiunge che la pronuncia riguarderebbe soltanto costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente. Tanto premesso, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni per il perfezionamento del credito, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all’intermediario, remunerative dell’attività di un agente in attività finanziarie e di un intermediario ex art. 106 TUB, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Rileva, inoltre, la natura *recurring* delle Commissioni di gestione, corrispettive di attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e quelle *recurring* vadano restituite secondo il criterio proporzionale lineare.

Considerati i rimborsi di cui c’è evidenza in atti, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto, secondo il prospetto seguente:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

n/p		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni lett. a (up front)	€ 480,00	€ 288,00	€ 185,33	<input type="radio"/>		€ 185
<input type="radio"/>	commissioni lett. b (recurring)	€ 480,00	€ 288,00	€ 185,33	<input type="radio"/>	€ 288,00	€ 0
<input type="radio"/>	provvigioni lett. c (up front)	€ 1.584,00	€ 950,40	€ 611,59	<input type="radio"/>		€ 612
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 797
interessi legali	si

Il ricorrente chiede il rimborso delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 797,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS